

N. 04535/2014 REG.PROV.CAU.

N. 07245/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7245 del 2014, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Elena Spina, Filippo Aiello e Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, via Cosseria n.. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Università degli Studi Milano-Bicocca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n. 985 del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, (Sezione Terza) del 16 luglio 2014, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell' Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e dell' Università degli Studi Milano Bicocca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Aiello e, dello Stato, Andrea Fedeli;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento un sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare, l'interesse dell'appellante alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto che il giudice di primo grado, con la formula utilizzata nell'ordinanza impugnata, non abbia inteso rilevare il difetto di giurisdizione, anche alla luce dei riflessi conseguenti all'applicazione degli articoli 105 e 10 del codice del processo amministrativo;

Rilevato, quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe all'istante di cogliere l'opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva dell'appellante ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce, in attesa della definizione del merito, alcun pregiudizio dell'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (ricorso n. 7244/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo:

Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)